



**CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA**

-----<oOo>-----

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con delibera di C.C. N. 62 del 23.09.2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – (Legge 18.3.1968 n° 337 - art. 9).

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Non è consentita l'occupazione di aree di proprietà privata o di altri enti pubblici senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, previo controllo delle condizioni di traffico, di igiene e di quiete pubblica.

Art. 2 – Finalità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:

- a) – promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-impresoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;
- b) – salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
- c) – incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori.

Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

Art. 3 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L.337) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) - parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) - parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) - parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie.

Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate agli Uffici Comunali, che si potranno avvalere della collaborazione *di un anziano di piazza* .

Art. 4 - Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni eccezionalmente prorogabili a 90 giorni per i parchi di divertimento di 1^ categoria; per singole attrazioni o per piccoli complessi con meno di 6 attrazioni, non costituenti parco di divertimento, da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde ed in altre aree idonee possono essere date concessioni eventualmente rinnovabili, a giudizio dell'Amministrazione, previo parere dei Settori competenti.

Le aree disponibili per i parchi di divertimento di prima e seconda categoria saranno attrezzate anche per accogliere circhi equestri di prima e seconda categoria; dette aree potranno altresì essere utilizzate per manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi non riservati ai circhi ed agli spettacoli viaggianti.

In tal caso, esse dovranno comunque essere rese libere almeno 15 giorni prima della successiva manifestazione.

Fatte salve situazioni pre-esistenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tra una manifestazione di parco di divertimento e la successiva deve intercorrere un periodo non inferiore a **60**

La competenza per la concessione delle aree per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante è attribuita **al Dirigente** delegato al Settore che rilascia le autorizzazioni per pubblici trattenimenti.

Art. 5 - Elenco delle aree disponibili

La Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento; l'elenco è aggiornato periodicamente, almeno una volta all'anno.

Dette aree, da attrezzare permanentemente alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, sono reperite anche all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, equamente, in relazione alla consistenza degli spazi a verde ed ai fruitori potenziali.

Fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per ogni area inclusa nell'elenco, gli organici ottimali per ogni singolo parco dovranno essere redatti d'intesa con le Associazioni di categoria, riconosciute a carattere nazionale e maggiormente rappresentative, prima della approvazione del presente Regolamento, con la seguente suddivisione:

GRANDI ATTRAZIONI	minimo n. 0	massimo n. 20
MEDIE ATTRAZIONI	minimo n. 0	massimo n. 40
ATTRAZIONI PER BAMBINI	minimo n. 1	massimo n. 40
PICCOLE ATTRAZIONI	minimo n. 0	massimo n. 40
TIRI	minimo n. 0	massimo n. 40
ROTONDE	minimo n. 0	massimo n. 40

Art. 6 - Concessione delle aree e autorizzazione di agibilità

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro postale.

Le domande, **in carta legale**, dovranno **contenere** le generalità complete **dell'esercente, il numero di iscrizione al registro imprese, il numero di partita iva**, il numero di codice fiscale, la precisa denominazione dell'attrazione **da installare con le misure d'ingombro della stessa**, il

attuali licenze di esercizio
punti 0,10 per ogni anno

d) anzianità di esercizio con la medesima attrazione
punti 0,40 per ogni anno

**e) richiedente che abbia la residenza da almeno tre anni nel comune
punti 10 in totale**

**f) anzianità di domanda valida senza frequenza al parco
punti 1 per ogni anno**

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq.3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a), ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco.

I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere documentati con dichiarazione delle Organizzazioni di categoria per le imprese associate, o da autocertificazione.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

Periodo antecedente valutabile: minimo anni 20.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale.

Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria di parco. Per settore si intende quelle attrazioni che fra loro hanno caratteristiche strutturali e occupazione suolo similari.

Le graduatorie così formulate sono approvate dalla Giunta Municipale ed hanno validità annuale.

Le attrazioni di assoluta novità o grande spettacolarità **o non esistenti nel parco** potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su determinazione del Sindaco o Suo Delegato, **senza acquisire alcun diritto di anzianità e di punteggio**; per attrazioni dello stesso tipo o comunque similari la priorità di assegnazione del posteggio sarà valutata in conformità ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

Art. 9 - Rinunce, sostituzioni e cambi

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 **20** giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 8, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora, l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 8. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, semprechè la richiesta pervenga al Protocollo Generale almeno **20** giorni prima della

manifestazione.

Qualora l'esercente rinuncia alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 8.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione: **NON COMPORTA** perdita di punteggio, se eccedente le misure d'ingombro il punteggio acquisito relativamente al punto a) dell'art. 8, sarà ridotto di 15 punti.

Fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo allorquando non debbano essere escluse dal parco, attrazioni già partecipanti; il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8 rimane invariato se l'attrazione per la quale si richiede la sostituzione o il cambio è di diverso tipo da quelle esistenti nel parco divertimenti; se di uguale tipo di quelle già esistenti nel parco, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8 sarà ridotto 25 punti. Saranno comunque privilegiate le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.

Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.

Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiararsi di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o simili a quella in questione.

Art. 10 - Subentri

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art. 8, sarà interamente riconosciuto al coniuge ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) art. 8.

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) – art. 8) maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti. L'acquirente subentrante non potrà comunque per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

La sommatoria dei punteggi: anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di categoria e di esercizio di attrazione maturate dal subentrante, non potrà comunque superare il punteggio totale

maturato precedentemente dalla ditta venditrice.

Sia per il totale trasferimento d'azienda e/o la cessione di ramo d'azienda, al titolare cedente per i due anni successivi alla vendita non verranno considerate le eventuali istanze relative all'azienda e/o al ramo d'azienda ceduto.

Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevataro, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, di cui al punto a) dell'art. 8 e non saranno acquisiti i punteggi precedenti relativi all'eventuale ditta individuale trasformata successivamente in società, fermo il disposto degli articoli precedenti.

Art. 11 - Attrazioni novità

Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della delibera di Elenco delle aree, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'Organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti o che siano assenti dal Parco da almeno 3 anni.

La concessione non determinerà l'acquisizione del punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8, ma saranno inserite in apposita graduatoria di presenza al parco.

Dette attrazioni "novità" saranno anche poste in graduatoria sulla base dei criteri di cui alle lettere b), c) e d), dell'art. 8.

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art. 12 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni sub concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Pertanto, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 13 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di

esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 - Concessioni a Società

La richiesta di concessione da parte di una Società, oltre che della documentazione di cui all'art. 8, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia.

In caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce solo il punteggio del legale rappresentante relativo al punto a) dell'art. 8.

Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b), c) e d) dell'art. 8.

Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino in regola con le vigenti disposizioni.

La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della Società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla Società.

Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 8 è riconosciuto all'ex socio che dimostri quanto segue:

a) - esibizione di atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex Società; fermo restando il disposto dell'art. 10, 2^a comma.

Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Il socio rilevatorio non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per i due anni successivi.

Art. 15 - Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo, *rilasciato da un tecnico abilitato*, e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità.
- e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri)..

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi

In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima

manifestazione nell'anno successivo.

Art. 16 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione.

Per l'occupazione del suolo comunale, in base all'art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, con la quale viene riconosciuta la funzione sociale all'attività dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe previste dall'art. 63 - lettera c) del D.L. 15.12.1997 n. 446, con coefficiente moltiplicatore dello 0,10 e con gli abbattimenti tariffari deliberati per altre attività a carattere ricorrente. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni e attrezzature per l'attività dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. Sarà escluso qualsiasi aumento in occasione di Fiere, Mercati, Festeggiamenti Patronali, ecc.

Dell'avvenuto pagamento della tariffa, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o singole soluzioni.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e delle spese relative all'esercizio della manifestazione, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni e potrà essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito

Art. 17 - Commissione di Parco

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la formazione di una Commissione di Parco, composta da tre membri, eletti dai partecipanti nella precedente edizione del Parco. Compito della Commissione sarà quello di coadiuvare gli Uffici comunali nella corretta installazione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l'area, sia la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso e alla gestione delle spese di organizzazione della manifestazione.

Art. 18 - Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 19 - Revoche ed esclusioni

La inadempienza alle norme del presente Regolamento se non espressamente previste, comporterà, in ogni caso, una riduzione di punti 30 di cui alla lettera a) dell'art. 8.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze la Civica Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 20 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione

Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

CIRCHI EQUESTRI

Art. 21 - Presentazione domanda

Le domande per l'installazione di circhi equestri, in carta legale, debbono essere inoltrate al Sindaco almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione, fatta salva la possibilità di accettare domande presentate oltre il termine, con l'indicazione delle:

- esatte generalità del richiedente;
- il numero di codice fiscale;
- la residenza ed il domicilio;
- il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro delle attrazioni, nonché il numero dei carri e delle abitazioni,
- fotocopia della licenza a gestire l'attrazione in corso di validità;

In caso di concorrenza tra domande provenienti da imprese circensi aventi la medesima importanza l'ordine di precedenza sarà stabilito dalla data di arrivo della domanda stessa.

Quando tali elementi coincidono si procederà al sorteggio.

Le domande incomplete saranno archiviate.

Il titolare dell'impresa circense, ricevuta la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, dovrà versare, entro i termini stabiliti nell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, alla Tesoreria Comunale un deposito cauzionale infruttifero di euro 500,00 (cinquecento), attraverso versamento in contanti a garanzia della presenza sulla piazza e a titolo di garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati al patrimonio pubblico, per mancato pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, per non aver provveduto alla pulizia dell'area già occupata con l'attrazione, nonché per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per deaffissione pubblicità abusiva e per mancato pagamento della tassa sulla pubblicità.

Il mancato versamento della medesima cauzione, entro i termini stabiliti, sarà considerato implicita rinuncia della piazza con decadenza della concessione.

La cauzione prevista dal presente articolo verrà restituita al termine del periodo autorizzato, previo nulla osta dei competenti uffici comunali che provvederanno, tra l'altro ad accertare lo stato dell'area già occupata.

Qualora l'area concessa non venga utilizzata per comprovati motivi di forza maggiore, la cauzione potrà essere restituita su istanza dell'interessato.

Art. 22 – Richiesta dell'autorizzazione

Gli assegnatari dell'area dovranno chiedere le autorizzazioni previste dall'art. 69 del T.U.L.P.S. almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività, presentando domanda ai competenti uffici comunali, corredata dalla prescritta documentazione, nonché, ove dovuta, del certificato di agibilità rilasciato dalla C.P.V.L.P.S.

Il mancato rispetto di quanto sopra specificato non consentirà il rilascio della necessaria autorizzazione con conseguente ritardo dell'inizio dell'attività.

Art. 23 –

L'occupazione dell'area assegnata si riferisce unicamente al tendone, ai carriaggi utili allo spettacolo, nonché alle scuderie per il ricovero degli animali.

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione, ogni tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo potranno trovare collocazione in area indicata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24 -

Allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione il titolare del circo dispone di 24 ore di tempo per lo sgombero dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.

Agli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dai vigenti regolamenti comunali fatta salva la facoltà del Dirigente di incamerare la cauzione e di non accordare, per l'avvenire, la concessione dell'area.

Art. 25 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, ai trasgressori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 3.5.1967 n. 317 e 24.12.1975 n. 706, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal T.U. della Legge Comunale.

Art. 26 - Norme accessorie

Gli orari di esercizio giornaliero delle attrazioni sarà concordato con la Commissione di Parco di cui all'art. 17 o in mancanza con gli esercenti concessionari.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché, lo Statuto ed il Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

In attesa che vengano approvati dalla Giunta Municipale gli elenchi delle aree da assegnare ai circhi ed allo spettacolo viaggiante, *saranno temporaneamente utilizzate allo scopo le aree deliberate con precedenti provvedimenti* aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso, sentiti i Settori comunali competenti.

Trascorsi i 90 giorni da richieste di modifica da parte delle Associazioni di categoria, il presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad aggiornamento.